



Comune di Casalborgone

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER IL

FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione CC n° 23 del 31/05/2007
Modificato con deliberazione CC n. 29 del 29.04.2016
Modificato con deliberazione CC n. 18 del 20.04.2022

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Prerogative del consigliere comunale
- Art. 3 Dimissioni dei consiglieri
- Art. 4 Surrogazioni
- Art. 5 Supplenze
- Art. 6 Prima seduta del consiglio

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 8 Capigruppo consiliari
- Art. 9 Conferenza dei capigruppo
- Art. 10 Commissioni consiliari
- Art. 11 Costituzione e composizione
- Art. 12 Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 13 Nomine, designazione e revoca di rappresentanti del comune

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 14 Riunioni del consiglio comunale
- Art. 15 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 16 Ordine del giorno
- Art. 17 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 18 Sede consiliare
- Art. 19 Pubblicità delle sedute
- Art. 20 Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 21 Validità delle sedute
- Art. 22 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 23 Validità delle deliberazioni
- Art. 24 Verifica del numero legale. Scrutatori
- Art. 25 Funzioni di segretario. Verbale delle sedute
- Art. 26 Comportamento dei consiglieri
- Art. 27 Ordine della discussione.
- Art. 28 Comportamento del pubblico
- Art. 29 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 30 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 31 Fatto personale
- Art. 32 Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 33 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 34 Presentazione di emendamenti
- Art. 35 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 36 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 37 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 38 Chiusura della discussione
- Art. 39 Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 40 Modalità di votazione
- Art. 41 Votazione per alzata di mano

- Art. 42 Votazione per appello nominale
- Art. 43 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 44 Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
- Art. 45 Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 46 Astensione obbligatoria
- Art. 47 Adunanze aperte

CAPO IV **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

- Art. 48 Interrogazioni
- Art. 49 Interpellanze
- Art. 50 Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
- Art. 51 Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
- Art. 52 Mozioni
- Art. 53 Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 54 Votazione delle mozioni
- Art. 55 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 56 Domande d'attualità

CAPO V **DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI**

- Art. 57 Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri
- Art. 58 Visione di documenti
- Art. 59 Informazioni
- Art. 60 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

CAPO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 61 Abrogazione di norme
- Art. 62 Rinvio
- Art. 63 Entrata in vigore e forme di pubblicità
- Art. 64 Svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi del vigente Statuto Comunale, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.

Art. 2 - Prerogative del consigliere comunale¹

1. La posizione giuridica e lo status di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri rappresentano la comunità senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 3 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.

Art. 4 – Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 5 - Supplenze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 6 - Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione; prende atto del giuramento del Sindaco e della comunicazione sui componenti della Giunta.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, o che intende formare gruppo a se, ne dà tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, allegando, nel primo caso la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Art. 8 - Capigruppo consiliari

1. Entro 30 giorni dalla seduta nella quale sono stati convalidati il Sindaco e i consiglieri eletti ogni gruppo deve comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina si considera tale il candidato alla carica di Sindaco o, in mancanza, il Consigliere che, alle elezioni, ha riportato il maggior numero di voti per ogni lista. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Sindaco comunica al consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 9 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal sindaco, il segretario del comune.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le competenze ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.
- 3.
4. Spetta alla conferenza dei capigruppo consiliari, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale;
 - fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Sindaco ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza.

Art. 10 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire commissioni consiliari:
 - permanenti;
 - temporanee;
 - di indagine;
 - di controllo e di garanzia.

Art. 11 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 12 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della

commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 13 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo. 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000. C
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. 267/2000.

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Riunioni del consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio.

2 Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti.

Art. 15- Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione viene effettuata mediante strumento informatico/telematico, a condizione che ne venga verificato il recapito. Ogni consigliere deve indicare, oltre all'indirizzo di posta elettronica dove deve essere recapitata la suddetta comunicazione, la casa comunale come ulteriore sede presso cui possa essere recapitata la comunicazione;
2. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2963 del codice civile.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.
5. L'elenco degli oggetti da trattare, per ciascuna seduta del consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

Art. 16 - Ordine del giorno

- 1 L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio costituisce l'ordine del giorno.
- 2 L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal Sindaco. Il Consiglio comunale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

3. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
4. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
5. Il Sindaco può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Art. 17 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Art. 18 - Sede consiliare

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
4. Persone estranee al consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto le persone autorizzate dal Sindaco.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del consiglio in settori riservati.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del comune.

Art. 19 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco può predisporre adeguate forme di pubblicità della convocazione del consiglio e dei relativi ordini del giorno.
2. In considerazione del fatto che le sedute sono pubbliche, che alle stesse viene data pubblicità sia attraverso la pubblicazione della convocazione e dell'ordine del giorno all'albo pretorio, nonché mediante pubbliche affissioni, che salvo comprovate esigenze il consiglio è convocato in orari tali da consentire la più ampia partecipazione, si dispone che:
è vietata qualsiasi registrazione audio e video delle sedute consiliari, senza la preventiva autorizzazione del sindaco. All'inosservanza della prescrizione del presente comma consegue l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 28 del presente regolamento.
3. Ai sensi del comma precedente possono essere autorizzati solo coloro i quali siano accreditati presso l'albo dei giornalisti.
La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata in forma scritta e presentata entro le ore 12 del giorno antecedente il consiglio presso l'ufficio protocollo, il sindaco deve fornire risposta entro le ore 12 del giorno in cui è convocato il consiglio.
4. E' vietata la modifica e/o la manipolazione della registrazione o di parti di essa, ai trasgressori verrà negata ogni altra autorizzazione, l'ente si riserva di procedere nei confronti degli stessi nelle opportune sedi giudiziarie.

Art. 20 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio.

Art. 21 - Validità delle sedute

1. Il consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Sindaco dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorso 20 minuti dall'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente del consiglio dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.
8. Qualora al consigliere, in luogo del gettone di presenza, venga attribuita l'indennità di funzione, come previsto dall'art. 84, comma 4, del T.U. n. 267/2000, in caso di assenza la detta indennità sarà diminuita di un importo pari a quello del gettone di presenza al momento vigente.

Art. 22 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, il giorno lavorativo precedente alla seduta del consiglio. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 23 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Art. 24 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della seduta dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale il Sindaco dichiara riaperta la seduta.

Art. 25 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale.
2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.
9. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri quattro giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
10. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
11. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
12. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
13. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
14. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

Art. 26 – Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 27 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

7. Gli interventi non possono avere una durata superiore a dieci minuti

Art. 28 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula, intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara

definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Di tutto quanto sopra previsto è fatta menzione nel processo verbale.

Art. 29 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato , all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco o di un consigliere. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
5. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
6. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
7. Le decisioni del consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 30 - Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i quindici dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Sindaco .
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Sindaco invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

Art. 31 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Sindaco, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il consiglio comunale senza discussione.

Art. 32 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci cinque minuti ciascuno. Il Sindaco, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del presidente, la necessità di una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Art. 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 34 - Presentazione di emendamenti

1. Possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati 24 ore prima della seduta presso la segreteria comunale; il Sindaco ne dà lettura all'assemblea, o incarica il proponente di darne lettura. Gli emendamenti consegnati oltre il suddetto termine saranno discussi in consiglio previa votazione per l'accettazione degli stessi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 c. 4.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il presidente del consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 35 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Sindaco.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del Sindaco o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Art. 36 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.

2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del consiglio; sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 37 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Sindaco concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 39; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 39.

Art. 38 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Sindaco può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre consiglieri.

Art. 39 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a cinque minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale.

Art. 40 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il presidente del consiglio illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 41 - Votazione per alzata di mano

1. Il consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal presidente del consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Art. 42 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal presidente o da almeno cinque consiglieri; tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il presidente fa ripetere la chiamata dei membri del consiglio che non hanno risposto al primo appello.

Art. 43 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente del consiglio, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale per 10 giorni dalla data del Consiglio.

Art. 44 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il presidente del consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. In caso di urgenza, il consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 45 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.
2. Le deliberazioni del consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

Art. 46 - Astensione obbligatoria

1 I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.

2 L'obbligo di astensione di cui al comma precedente comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

Art. 47 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, sospende la seduta e consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Sindaco, sentito il consiglio, sempre a seduta sospesa, può consentire interventi anche da parte del pubblico.
5. Ultimati gli interventi esterni, la seduta del Consiglio Comunale è riaperta per l'eventuale adozione del provvedimento finale, con votazione espressa con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
6. La verbalizzazione delle sedute avviene con le consuete modalità. Il Sindaco può disporre che venga conservata separatamente traccia sommaria degli interventi effettuati durante la sospensione della seduta.

CAPO IV INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 48 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.

Art. 49 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco.

Art. 50 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al consiglio. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge illustra l'interpellanza davanti al consiglio. Segue la risposta della giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare ognuna la durata di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

Art. 51 - Durata di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze sono dedicati al massimo sessanta minuti in ogni seduta del consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

Art. 52 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Art. 53 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 54 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.

Art. 55 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni. La mozione sarà sottoposta a votazione.

Art. 56 - Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare una domanda d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande di attualità vanno formulate per iscritto e vanno consegnate all'ufficio protocollo entro le ore 12 del giorno della seduta. Per fatti che avvengano oltre il suddetto termine è comunque consentita la consegna a mani proprie del sindaco fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta.
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o un assessore hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o meno.

CAPO V
DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE
DEI CONSIGLIERI

Art. 57 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri

1. Ciascun consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al consiglio, deve inviare al Sindaco un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Il Sindaco può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente ove esistente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
5. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
6. Ove non si verifichi la fattispecie di cui al quinto comma il Sindaco inserisce nell'ordine del giorno del consiglio la proposta di cui sopra corredata della relazione della commissione consiliare ed il consiglio delibera sull'ammissibilità della stessa nella sua prima riunione utile.

Art. 58 - Visione di documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

3 I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4 L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi, previo accordo.

5 I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6 I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

7 Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:

- provvedimenti adottati dal consiglio e dalla giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
- verbali delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari;
- proposte di deliberazioni da parte della giunta al consiglio, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

8 Nessuna formalità è altresì richiesta per la consultazione:

- degli atti del piano regolatore generale, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la segreteria del comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico;
- degli atti pubblicati o in corso di pubblicazione all'albo pretorio.

9 I consiglieri per la visione e la consultazione degli atti di cui al settimo e ottavo comma possono rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi interessati.

10 E' escluso il diritto di visione e di accesso per quegli atti o documenti la cui conoscenza o divulgazione possa costituire chiara ed ingiustificata violazione.

Art. 59- Informazioni

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Sindaco ed assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Amministratori e responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza¹.

Art. 60 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1 I consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché ogni altro atto o documento utile all'espletamento del mandato.

2 La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3 Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4 Il Segretario comunale, o i responsabili di servizio competenti, qualora rilevino la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, informano entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5 Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

6 Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

7 Di norma il rilascio avviene in copia cartacea, ma qualora risulti più semplice o più economico, gli uffici comunali possono disporre il rilascio di copia su supporto informatico del documento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 62 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 63 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione è pubblicato per quindici giorni successivi all'albo pretorio del Comune.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, almeno una copia è tenuta a disposizione dei consiglieri comunali durante ogni seduta del Consiglio Comunale.

Art. 64 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si possono tenere in parte o in tutto attraverso modalità di collegamento telematiche secondo i criteri che seguono:

- la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi elettivi rientra nelle prerogative del Sindaco, dando atto che non è prevista la figura del Presidente del Consiglio;
- la seduta può avvenire mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, fermo restando che le specifiche di collegamento potranno variare sino all'avvio nonché durante la seduta seduta al fine di ovviare ad eventuali problemi tecnici. All'interno del medesimo avviso di convocazione è possibile prevedere una ulteriore convocazione della seduta in presenza nelle medesima giornata, a distanza di almeno 4 ore dall'ora di fissazione della seduta telematica oggetto di convocazione in caso di discussione di argomenti urgenti e di contestuale impossibilità di tenuta della seduta in videoconferenza causa motivi tecnici ostativi alla stessa presentarsi in corso di seduta in videoconferenza ovvero che rendano impossibile l'inizio delle seduta. Della sussistenza delle problematiche tecniche in questione deve esser data menzione all'interno del verbale di deliberazione.
- le sedute in video conferenza, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune, nell'ora in cui il Segretario comunale accerta l'avvenuta composizione del collegio deliberante;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, con successiva pubblicazione del video della seduta realizzata in videoconferenza sul sito internet istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi. La partecipazione alla seduta in videoconferenza costituisce espressa autorizzazione alla trasmissione in streaming/pubblicazione delle immagini e dell'audio oggetto di registrazione;
- se la seduta ha luogo in forma segreta alla medesima deve esser data pubblicità solo ai sensi dell'art. 25 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale vigente senza applicazione delle disposizioni di cui all'alinea che precede;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione,

alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

- nelle sedute deve essere consentito al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- alla seduta del Consiglio comunale possono partecipare, se richiesti, anche i Responsabili dei servizi;
- le dichiarazioni che i consiglieri chiedono di mettere a verbale, delle quali deve essere data lettura durante la videoconferenza, sono trasmesse all'ente dagli interessati con sistemi telematici al termine della seduta ai fini dell'allegazione al verbale della stessa;
- il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco iniziata e valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa l'eventuale segretezza della seduta) le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- deve essere garantita la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la riservatezza.
- al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito con l'assistenza del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale possono partecipare gli Assessori;
- in caso di formazione e gestione dei verbali di deliberazione in formato digitale, il Sindaco e il Segretario comunale, o chi li sostituisce in caso di assenza, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale;